

10148-21



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

FAUSTO IZZO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1199/2020

SALVATORE DOVERE

UP - 15/12/2020

MARIAROSARIA BRUNO

- Relatore -

R.G.N. 18406/2020

DANIELE CENCI

GIUSEPPE PAVICH

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 18/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'S' or 'A'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'B'.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18/2/2019, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Marsala, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (omissis) in ordine alla imputazione di cui all'art. 660 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la imputata responsabile dei reati di cui agli artt. 581 cod. pen., 624-bis cod. pen. e 635 cod. pen., rideterminando la pena inflitta in quella di mesi 9 di reclusione ed euro 400,00 di multa, con conferma delle statuizioni civili.

Avverso la pronuncia di cui sopra, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore. Il motivo unico di doglianza può essere così riassunto.

I) Mancanza di motivazione. I giudici di merito, lamenta l'esponente, sarebbero incorsi in una erronea qualificazione giuridica del fatto. L'ipotesi di reato applicabile al caso concreto sarebbe quella di cui all'art. 627 cod. pen., oggi depenalizzata.

L'art. 219 cod, civ. stabilisce che i beni di cui uno dei coniugi non possa dimostrare la proprietà esclusiva devono considerarsi appartenenti ad entrambi i coniugi. Pertanto, in mancanza di elementi dai quali desumere la proprietà esclusiva dei beni, non potrebbe ravvisarsi la fattispecie di reato del furto.

2. Il P.G., nel rassegnare conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. 137/2020, ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di doglianza è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La questione, già proposta in grado di appello nei medesimi termini, è stata adeguatamente valutata e respinta in sentenza.

Sulla base della testimonianza della persona offesa, 1 (omissis) , e delle ulteriori emergenze probatorie raccolte nel corso della istruttoria, si legge in motivazione, è stata raggiunta la dimostrazione della sussistenza del reato di furto in abitazione.

Si è accertato che la imputata si era impossessata di taluni beni (TV, un porta televisore, alcuni tappeti ed un tavolino) acquistati dalla persona offesa prima del matrimonio.

Tali risultanze, adeguatamente valorizzate in sentenza attraverso il richiamo alla testimonianza offerta dalla persona offesa, la cui attendibilità è stata accuratamente vagliata, escludono la ricorrenza della diversa ipotesi di reato invocata dalla difesa.

Il richiamo all'art. 627 cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 7 del 15/1/2016, - che disciplinava la sottrazione di beni comuni, è decisamente inconferente, poiché sulla base della ricostruzione offerta dai giudici di merito risulta che i beni sottratti fossero di esclusiva proprietà del ^(omissis). Di qui la correttezza della qualificazione giuridica attribuita ai fatti.

2. E' ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal

giudice del gravarne, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (*ex multis* Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01: "È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso").

3. Conseguenza alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In Roma, così deciso il 15 dicembre 2020

Il Consigliere estensore
Mariasosaria Bruno



Il Presidente
Fausto Izzo



DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI 15/03/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Culiendo

